



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 64 del 23.03.2018

OGGETTO: convenzione per la collaborazione all'attività finalizzata al decremento demografico dei cani randagi vaganti sul territorio comunale e per l'affidamento a privati dei cuccioli abbandonati.

L'anno duemiladiciotto il giorno **23** del mese di marzo, con inizio alle ore 12.30 nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>		x
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		5	1

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

La Giunta Comunale

Premesso:

- 1) che il territorio del Comune di Castellana Grotte è interessato dal fenomeno del randagismo che -talvolta- assume, nell'abitato e nell'agro, dimensioni tali da implicare problemi di ordine igienico-sanitario e di pubblica incolumità
- 2) che la situazione spesso è aggravata da episodi di frequente abbandono di cani di proprietà e di cuccioli;
- 3) che la soluzione di fronteggiare il fenomeno con la cattura e il ricovero dei randagi aggressivi o malati presso i canili rappresenta un costo gravoso per il bilancio comunale, oltre che sempre più difficilmente percorribile stante la saturazione delle strutture esistenti;
- 4) che il contenimento demografico attraverso la sterilizzazione dei cani vaganti con successiva reimmissione nel territorio è previsto dall'art. all'art. 5 della L.R. 3 aprile 1995 n° 12, e ss. mm. e ii., secondo il quale << *Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione*>>;
- 5) che l'Amministrazione Comunale intende promuovere l'affidamento di cani rinvenuti sul territorio, perseguendo il duplice obiettivo di conseguire il risparmio di costi di gestione e al contempo applicare le leggi regionali vigenti e le direttive della ASL in materia di adozioni e randagismo;
- 6) che il Responsabile del VII Settore Polizia Locale- Protezione Civile- Randagismo ha tenuto alcuni incontri con l'Associazione Nazionale Tutela Animali O.N.L.U.S. in forma abbreviata A.N.T.A., riconosciuta dalla Regione Puglia con delibera n. 2235 del 30.11.2013, in Alberobello nella persona del sig. Barnaba Giovanni in qualità di Presidente;
- 7) che, da diverso tempo, il predetto responsabile del VII Settore- Comandante del Corpo di Polizia Locale, si è avvalso, in via sperimentale, della collaborazione della predetta A.N.T.A. onlus, conseguendo importanti e significativi interventi, come da apposita relazione;
- 8) che questo Ente intende avvalersi della collaborazione della predetta associazione animalista, al fine di favorire il decremento demografico dei cani vaganti, la microchippatura e la sterilizzazione degli stessi, per il tramite della ASL- Servizio Veterinario competente, la reimmissione sul territorio dei cani sterilizzati, il ricovero presso strutture adeguate dei cani malati e feriti, nonché l'affidamento ed adozione a privati dei cuccioli abbandonati e dei cani adulti;
- 9) che, qualora non si eseguissero gli interventi indicati nella relazione del responsabile del VII Settore e previsti nell'allegato schema di convenzione, si verificherebbe la proliferazione a dismisura di cani vaganti sul territorio, con i conseguenti maggiori costi per la collettività, sia per l'affidamento ai canili rifugio, con i correlativi costi fissi, sia per incidenti stradali con rinvenimento di animali feriti da curare, sia per lo smaltimento delle carcasse, oltre ai danni da incidenti stradali che l'ente dovrebbe risarcire;
- 10) che l' A.N.T.A è l'unica associazione animalista operante sul territorio e presenta i requisiti di affidabilità, serietà, spirito di iniziativa, e sensibilità per il rispetto ed il benessere degli animali, da parte dei suoi operatori, come evidenziato dal Responsabile del Settore proponente;

Vista la Legge 14 agosto 1991 n°281 *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*;

Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°12 sugli *Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*;

Vista la Legge Regionale 9 agosto 2006 n°26 per *Interventi in materia sanitaria*;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2008 *Identificazione e registrazione della popolazione canina*

Viste l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 "*Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani*" e le successive emanate in materia.

delibera

- 1)** di avvalersi per il periodo di anni due, a decorrere dal 01.04.2018 fino al 31.03.2020, della collaborazione della Associazione Nazionale Tutela Animali O.N.L.U.S., in forma abbreviata A.N.T.A., sede di Alberobello via Cesare Battisti n. 22\1, riconosciuta dalla Regione Puglia con delibera n. 2235 del 30.11.2013, al fine di favorire il decremento demografico dei cani randagi, vaganti sul territorio comunale, la microchippatura e la sterilizzazione degli stessi, per il tramite della ASL BA - Servizio Veterinario di Putignano, la reimmissione sul territorio dei cani sterilizzati, il ricovero presso strutture adeguate dei cani malati e feriti, l'affidamento ed adozione a privati dei cuccioli abbandonati e dei cani adulti, nonché al fine di realizzare di campagne di informazione e sensibilizzazione alla tutela, sterilizzazione degli animali di affezione;
- 2)** di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale;
- 3)** di riconoscere alla A.N.T.A. o.n.l.u.s. a titolo di rimborso spese forfettario l'importo annuo di € 6.000,00, da liquidarsi ogni tre mesi, previa presentazione delle documentazione di spesa;
- 4)** di prenotare la somma di € 12.000,00 alla Miss. 3, progr.1, int.1 macroaggr. 4 del bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 cap. 493.00, come segue:
 - a) € 4.500,00 per la collaborazione dal 01.04.18 al 31.12.2018;
 - b) € 6.000,00 per la collaborazione dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
 - c) € 1.500,00 per la collaborazione dal 01.01.2020 al 31.03.2020;
- 5)** di demandare al Responsabile del VII Settore Polizia Locale- Protezione Civile- Randagismo la sottoscrizione della Convenzione e l'attuazione della stessa;
- 6)** di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per la prenotazione della spesa nei termini sopra indicati;
- 7)** di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma del D.Lgs 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte 12.03.2018

Il Responsabile del Settore VII
F.to Cap. Avv. Oronzo Cisternino

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 19.03.2018

Il Responsabile del Settore IV
F.to D.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 530

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 06/04/2018 al 21/04/2018.

Castellana Grotte, 06/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno **23/03/2018** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 06/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

canile "Piccole Impronte" in Castellana Grotte via Alberobello, ai fini della degenza post operatoria.

4. Terminata il periodo di degenza presso il suddetto canile, l'A.N.T.A., previa autorizzazione del Responsabile del Settore Randagismo o suo delegato, curerà la reimmissione del cane sul territorio e monitorerà le successive condizioni del cane in questione.

5. I cani randagi non idonei alla reimmissione sul territorio, perchè malati, feriti o non in grado di sopravvivere in situazione di randagismo, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Randagismo o suo delegato, previ interventi di cui al precedente punto 2) saranno consegnati al canile "Piccole Impronte" per il ricovero e cura.

6. I cuccioli abbandonati, previa autorizzazione del Responsabile del Settore Randagismo o suo delegato, saranno, a cura e spese dell'A.N.T.A., recuperati, alimentati, curati, vaccinati e -quindi- consegnati alla ASL Servizio Veterinario di Putignano per la microchippatura.

7. L'A.N.T.A. avvierà ogni utile iniziativa, anche attraverso i "social", intesa ad addivenire alla adozione dei cuccioli recuperati, e curerà tutte le formalità presso la ASL interessata, ai fini del trasferimento dei cuccioli a favore dei privati adottanti.

8. L'A.N.T.A. interverrà ogni volta che sarà richiesto del Corpo di Polizia Locale, per consulenza e risoluzione di problematiche inerenti i cani vaganti rinvenuti o da recuperare, per motivi di sicurezza pubblica e del benessere animale.

3) Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha la durata di anni due a decorrere dal

2. E' facoltà del Comune di Castellana Grotte di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, qualora l'A.N.T.A. non svolga, secondo l'insindacabile valutazione del Responsabile del Settore Randagismo, in modo diligente e puntuale, quanto demandato ai sensi dei precedenti art. 1 e 2.

4) Rimborso spese

1. L'attività di cui ai precedenti artt 1 e 2 sarà prestata dai soci dell'A.N.T.A. appositamente delegati dal rappresentante legale della stessa Associazione, a titolo volontario, gratuito e senza fine di compenso per l'opera prestata, e non potrà in alcun modo costituire fondamento di corrispettivo, nè potrà essere posta a fondamento della costituzione di un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale.

2. Il Comune di Castellana Grotte, riconosce a favore della predetta A.N.T.A.ONLUS la somma annua di € 6.000,00 (seimila) da versarsi in rate trimestrali, a titolo di rimborsodelle spese sostenute in via forfettaria, e previa esibizione della relativa documentazione di spesa.

3. Eventuali spese non documentabili saranno rimborsabili previa attestazione in autocertificazione della associazione o del socio delegato dell'A.N.T.A. che ha prestato la propria opera documentata, esposta in apposita relazione trimestrale riepilogativa.

5) Copertura assicurativa

L'A.N.T.A. si impegna a stipulare polizza assicurativa per infortuni derivanti dall'attività prestata dai propri soci volontari sul territorio comunale per l'attività di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

7) La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente da imposta di bollo e da imposta di registrazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 L. n. 266\91.

Le parti

Associazione Nazionale
Tutela Animali. O.N.L.U.S
Sezione di Alberobello
Il Presidente
Barnaba Giovanni

Comune di Castellana Grotte
VII Settore Polizia Locale
Protezione Civile Randagismo
Il Responsabile
Cap. Avv. Oronzo Cisternino